

COMUNICATO N. 221/DIV - 17 APRILE 2023

221/690

CAMPIONATOSERIEC2022-2023

GARE DEL 15 E 16 APRILE 2023

Si riportano i risultati delle gare disputate il 15 e 16 Aprile 2023

18[^] Giornata Ritorno

| GIRONE A | | | GIRONE B | | |
|---|---|--|--|--|---|
| ALBINOLEFFE JUVENTUS NEXT GEN L.R. VICENZA NOVARA PADOVA PRO PATRIA PRO SESTO PRO VERCELLI RENATE TRIESTINA | TRENTO ARZIGNANO V. PORDENONE FERALPISALÒ LECCO PIACENZA PERGOLETTESE MANTOVA VIRTUS VERONA SANGIULIANO GIRONE C | 1-1 0-1 2-1 1-0 3-1 1-1 0-1 0-2 1-1 0-0 | ANCONA AQUILA MONTEVARCHI CARRARESE CESENA FERMANA FIORENZUOLA GUBBIO IMOLESE OLBIA VIRTUS ENTELLA | RIMINI ALESSANDRIA LUCCHESE VIS PESARO PONTEDERA SIENA TORRES S. DONATO TAVARNELLE REGGIANA RECANATESE | 3-0 1-2 2-1 2-0 0-4 1-1 2-2 3-1 1-2 |
| | ACR MESSINA AUDACE CERIGNOLA CATANZARO FIDELIS ANDRIA GELBISON GIUGLIANO MONTEROSI TUSCIA PESCARA TURRIS VIRTUS FRANCAVILLA | | JUVE STABIA LATINA FOGGIA AVELLINO CROTONE POTENZA TARANTO MONOPOLI VITERBESE PICERNO | 1-0 2-1 2-1 1-0 0-2 3-2 0-0 2-1 2-1 0-1 | |

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO





Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 17 Aprile 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 15 E 16 APRILE 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che, in occasione delle gare disputate nel corso della 18^a giornata di ritorno del Campionato, i sostenitori delle Società A.C.R. MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, CESENA, FOGGIA, LATINA, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PESCARA, REGGIANA, RIMINI, TRIESTINA, e VIRTUS ENTELLA, e hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate consequenze dannose;
- ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 2000

- **FIDELIS ANDRIA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere, prima dell'inizio della gara e precisamente all'arrivo del pullman della Squadra dell'Avellino, all'ingresso del cancello presidiato dalle Forze dell'Ordine:
- A) attinto il pullman con numerosi sputi sulle vetrate e pugni sulla fiancata destra dello stesso;
- B) lanciato, mentre il pullman faceva manovra per entrare nel parcheggio dello stadio quattro fumogeni verso lo stesso e verso le persone designate all'ingresso del cancello, senza colpire alcuno;
- C) fatto esplodere, nella medesima circostanza di cui al punto B) un petardo di elevato rumore, senza colpire alcuno;
- D) lanciato, al 47° minuto del secondo tempo, una bottiglietta semipiena di acqua, nel recinto di gioco.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1500 **SIENA**

A) per avere circa ¾ dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Distinti Sud (nel numero complessivo di quarantatré) intonato cori oltraggiosi e blasfemi alla fine del primo tempo;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi, a fine gara con le squadre ancora sul terreno di gioco, da un suo sostenitore presente nel Settore Distinti Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nel posizionarsi sulla sommità della recinzione, nello scavalcare la stessa e nell'invadere il recinto di gioco, venendo quindi allontanato dalle Forze dell'Ordine.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 300 **CATANZARO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 45° minuto del primo tempo, all'interno del recinto di gioco, cinque bottigliette di caffè Borghetti vuote.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

€ 300 **MANTOVA** per avere, circa il 90% dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Est Ospiti (numero totale presenti duecentotrentacinque), al 37° minuto del primo tempo, intonato cori oltraggiosi e blasfemi ripetuti per sei volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).

₹ 300 **VIRTUS FRANCAVILLA** per avere la quasi totalità (85% circa) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud (nel numero complessivo di 186), intonato, al 37° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per tre volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 200 **CARRARESE** per avere i suoi sostenitori intonato al 10° ed al 15° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 200 **PADOVA** per avere, circa il 50% dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Est (numero totale presenti 1418) intonato, al 19° minuto del secondo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 200 **RIMINI** per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'avere, al 40° minuto del secondo tempo, divelto, all'interno della Tribuna del Settore Ospiti, un seggiolino.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. r. c.c., supplemento r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

FOGGIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'avere danneggiato, all'interno del Settore Ospiti, un seggiolino.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., supplemento r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

₹ 100 **TRIESTINA** per avere alcuni dei suoi sostenitori presenti nella Curva Furlan (circa 200 sui totali 2289) intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 15° minuto della gara per tre volte e al 68° minuto per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO <u>IL 25 APRILE 2023 E EURO 500 DI AMMENDA</u>

BATTISTI ALESSANDRO

(MANTOVA)

per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto protestava platealmente per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. a.a. n.1)

MINUTOLI ANTONINO

(SANGIULIANO)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

GORETTI ROBERTO

(REGGIANA)

per avere, al 34° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO <u>IL 25 APRILE 2023</u>

GONNELLA GIUSEPPE

(PRO PATRIA)

per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del Quarto Ufficiale, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

VERCELLOTTI STEFANO

(PRO VERCELLI)

ALLENATORI ESPULSI

<u>SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AM</u>MENDA

DEL MORGINE FRANCESCO

(SANGIULIANO)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

STALTERI MASSIMO

(MONTEROSI TUSCIA)

per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

MUGNAINI MAURO

(S. DONATO TAVARNELLE)

per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una loro decisione pronunciando al loro indirizzo frasi offensive.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. a.a. n.1).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BOTTONI EMANUELE

(SANGIULIANO)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

LOPEZ GIOVANNI

(VITERBESE)

221/694

per avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva dall'area tecnica e protestava platealmente per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VI INFR)

OCCHIUZZI ROBERTO (OLBIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VI INFR)

DIANA AIMO (REGGIANA)

AMMONIZIONE (II INFR)

CORAGGIO EMILIO (TURRIS)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ST CLAIR HARVEY WILLIAM

(VIS PESARO)

per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva alla caviglia, con i tacchetti esposti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità dell'azione compiuta, e dall'altro, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.

BERARDOCCO LUCA

(JUVE STABIA)

per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone a distanza, mentre si rialzava a seguito di un contatto di gioco, lo colpiva con un calcio ad una gamba.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

D'ANGELO SONNY

(AVELLINO)

per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, interveniva in scivolata con la gamba tesa colpendolo all'altezza della tibia.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S. (referto arbitrale, supplemento referto arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FERRI LUCA (TRENTO)
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (GIUGLIANO)
CELLI ALESSANDRO (LATINA)

LOUATI ALESSANDRO (PRO VERCELLI)

SINIEGA GIACOMO (S. DONATO TAVARNELLE)

BOCCADAMO ANTONIO (TARANTO)
CARMINATI MARCO (TORRES)
MEGELAITIS LINAS (VITERBESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZIGONI GIANMARCO

per avere, al termine della gara, mentre si trovava nei pressi dell'accesso al tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto, consistito nell'aver indirizzato degli sputi verso la vetrata della Curva riservata ai tifosi della Squadra avversaria, senza attingerli.

(JUVE STABIA)

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G. S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

MIGNANELLI DANIELE (JUVE STABIA)

per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto, mentre si trovava nel tunnel di accesso che conduce agli spogliatoi, con lo sguardo rivolto ai tifosi della Squadra avversaria proferiva un'espressione blasfema e una frase offensiva verso gli stessi.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 2, lett. a) e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

PIANA LUCA (ARZIGNANO V.)
GILLI MATTEO (GELBISON)
VASSALLO FRANCESCO (MONOPOLI)

MBENDE EMMANUEL (MONTEROSI TUSCIA)

GORI MIRKO (TRIESTINA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

COSTA FILIPPO (FOGGIA)
PINZAUTI LORENZO (LECCO)
DELLA LATTA SIMONE (CARRARESE)

VERDE FRANCESCO (MONTEROSI TUSCIA)

TONINELLI DARIO (PRO SESTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GARCIA TENA POL (TRENTO)
MARTINA ALESSANDRO (ANCONA)
PERUCCHINI FILIPPO (ANCONA)
SPAGNOLI ALBERTO (ANCONA)
LEPORE FRANCO (LECCO)

221/696

ZUCCON FEDERICO (LECCO) **BORGHETTO NICOLA** (FERMANA) **NEGLIA SAMUELE** (FERMANA) FELIPPE NASCIMENTO LUCAS (GIUGLIANO) VERSIENTI LEANDRO (ACR MESSINA) ABIUSO FABIO (PERGOLETTESE) FIGOLI MATTEO (PERGOLETTESE) ANDREONI CRISTIAN (PORDENONE) TORRASI EMANUELE (PORDENONE) ANASTASIO ARMANDO (PRO VERCELLI) ARTISTICO GABRIELE (RENATE) FABRIANI CRISTIAN (TORRES) MASI ALBERTO (TRIESTINA) **GUIDA MICHELE** (TURRIS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

PREZIOSO MARIO FRANCESCO (ANCONA)
ARINI MARIANO (PERGOLETTESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

MOLINARI STEFANO (PRO PATRIA) MATERA ANTONIO (AVELLINO) D'AMBROSIO DARIO (CARRARESE) **GOLEMIC VLADIMIR** (CROTONE) CARGNELUTTI RICCARDO (GELBISON) CIANCIO SIMONE (NOVARA) **BRIGNANI FABRIZIO** (OLBIA) (POTENZA) GIRASOLE DOMENICO MAURIZII EMANUELE (PRO SESTO) **ROSSETTI MATTEO** (RIMINI) RICCARDI DAVIDE (SIENA) MANIERO RICCARDO (TURRIS) SANDON THOMAS (L.R. VICENZA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SAIO IVAN MARIO (ARZIGNANO V.) CRIVELLO ROBERTO (PADOVA) VITALE MATTIA (CROTONE) DE FRANCO CIRO (FIDELIS ANDRIA) CISCO ANDRFA (VIRTUS FRANCAVILLA) INFANTINO SAVERIANO (GELBISON) TUMMINELLO MARCO (GELBISON) AGYEMANG GIUSEPPE (IMOLESE) SEKULOV NIKOLA (JUVENTUS NEXT GEN) **GONZALEZ PABLO ANDRES**

GONZALEZ PABLO ANDRES (NOVARA)
INGROSSO GABRIELE (PORDENONE)
PISCOPO KEVIN (PORDENONE)
FERRANTE EDOARDO (RECANATESE)

GHEZZI ANDREA CELEGHIN ENRICO TALARICO RAUL NGOM MAMADOU BARA

(RENATE) (TRIESTINA) (VIRTUS VERONA) (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (XV INFR)

CORRADI MATTIA (PRO SESTO)

AMMONIZIONE (XII INFR)

CASINI RICCARDO
CAPOMAGGIO GALO
CATANESE GIOVANNI
BOCALON RICCARDO
AUCELLI CHRISTIAN

(ARZIGNANO V.)
(AUDACE CERIGNOLA)
(PONTEDERA)
(MANTOVA)

AMMONIZIONE (XI INFR)

TITO FABIO HRAIECH SABER MIGNANELLI DANIELE QUIRINI ETTORE GATTONI TOMMASO (AVELLINO) (CESENA) (JUVE STABIA) (LUCCHESE) (PRO SESTO)

(ALESSANDRIA)

(ALESSANDRIA)

(ARZIGNANO V.)

(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CHECCHI LORENZO
NICHETTI MARCO EMILIO
CARIOLATO FABIO
LOMBARDONI MANUEL
DELLI CARRI FILIPPO
CUOMO GIUSEPPE
GRANATA ANTONIO
SIGNORINI ANDREA
D'AURIA GIANLUCA
HAMLILI ZACCARIA
VITERITTI ORLANDO
BELLODI GABRIELE

(PRO PATRIA)
(PADOVA)
(CROTONE)
(GELBISON)
(GUBBIO)
(IMOLESE)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(OLBIA)
(RECANATESE)

QUACQUARELLI GABRIELE

RUSSO FEDERICO (S. DONATO TAVARNELLE)

ANTONINI LUI MATIAS (TARANTO)
URSO FRANCESCO (TORRES)
BAKAYOKO ABOUBAKAR (VIS PESARO)
RIGGIO CRISTIAN (VITERBESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

FROSININI RUGGERO AURILETTO SIMONE MANGNI DOUDOU (ALBINOLEFFE) (AVELLINO) (LECCO) FRANCHINI SIMONE SORRENTINO LORENZO CAMILLERI VINCENZO MALLAMO ANDREA GIANNOTTI PASQUALE MASETTI LORENZO GIORICO DANIELE

SBAFFO ALESSANDRO POSSENTI MARCELLO **GORELLI MATTEO** SALZANO ANIELLO

AMMONIZIONE (VI INFR)

GIORGIONE CARMINE ITALENG NGOCK JONATHAN BARBA GIANLUCA

OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO GIUDICI LUCA CELIENTO DANIELE

BOLSIUS DON JOSE' HENRI

MORELLI GABRIELE

AMMONIZIONE (VI INFR)

MADDALONI ROSARIO DAMIANO **CALDORE MARCO** PADELLA EMANUELE PINTO GIOVANNI

MORRA CLAUDIO PIRRELLO ROBERTO MARANO FRANCESCO

7UGARO DE MATTEIS DAVIDE

CASTORANI MANUELE PAGANINI LUCA FRASCATORE PAOLO FABBRO MICHAEL

VALDIFIORI MIRKO RICCI LUCA

AMMONIZIONE (III INFR)

ATTYS CHRISTOPHER

BIAGI SIMONE MANGANO GIULIO DALL'OGLIO JACOPO PONTISSO SIMONE TOZZO ANDREA

MESIK IVAN MAGGIO MATTEO

COSTA FERREIRA PEDRO MIGUEL

(PADOVA) (GIUGLIANO) (IMOLESE)

(ACR MESSINA) (MONOPOLI)

(PIACENZA) (PORDENONE) (RECANATESE)

(RENATE)

(S. DONATO TAVARNELLE)

(SANGIULIANO)

(ALBINOLEFFE)

(AQUILA MONTEVARCHI)

(ARZIGNANO V.)

(FOGGIA) (LECCO) (CESENA)

(FIDELIS ANDRIA)

(GUBBIO)

(IMOLESE) (JUVE STABIA) (MANTOVA) (MONOPOLI) (PIACENZA) (PORDENONE) (RENATE)

(SANGIULIANO)

(SIENA) (TRIESTINA) (TURRIS)

(VIRTUS VERONA) (VIS PESARO) (VITERBESE)

(TRENTO)

(AQUILA MONTEVARCHI)

(PRO PATRIA) (AVELLINO) (CATANZARO) (CESENA) (PESCARA) (FERMANA)

(FIDELIS ANDRIA)

221/699

TULLI GIACOMO (IMOLESE)
VIMERCATI ALESSANDRO (JUVE STABIA)
PIEROBON CHRISTIAN (MANTOVA)
TALIA ANGELO (POTENZA)
MURONI MATTIA (REGGIANA)
SIMONETTI LORENZO (RENATE)

ROSSI ENRICO (S. DONATO TAVARNELLE)

GRANDI MATTEO (SANGIULIANO)
FORMICONI GIOVANNI (TARANTO)
HEINZ JONAS (TORRES)
SAPORITI EDOARDO (TORRES)

AMMONIZIONE (II INFR)

MANCONI JACOPO (ALBINOLEFFE) **GOLFO FRANCESCO MATTEO** (PICERNO) NARDI MICHELE (FERMANA) **TULISSI TIZIANO** (FERMANA) RIZZO PINNA ANDREA (LUCCHESE) LUPPI DAVIDE (PIACENZA) RADAELLI NICOLO (PRO SESTO) SUAGHER EMANUELE (PRO SESTO) RIZZO FRANCESCO (TURRIS) (VITERBESE) DEVETAK MLADEN

AMMONIZIONE (I INFR)

BARISON ALBERTO (TRENTO)
PELLACANI FILIPPO (PESCARA)
TOSI RICCARDO (MANTOVA)
FOSSATI CRISTIAN (PIACENZA)

IL GIUDICE SPORTIVO Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze il 17 Aprile 2023

IL PRESIDENTE Matteo Marani